STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

AVVIAMENTO E CONFERIMENTO D’AZIENDA: CHIAREZZA NORMATIVA E CONTINUITÀ FISCALE

Pubblicato il9 Dicembre 2024 di Sabatino Pizzano

La revisione della normativa fiscale, attuata attraverso il recente intervento sull'IRPEF e sull'IRES, offre una risposta definitiva alla questione che per lungo tempo ha alimentato dubbi e contrastanti orientamenti: il trasferimento dell'avviamento nel conferimento d'azienda. Il legislatore, modificando l'art. 176 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ha espresso con nitida chiarezza che questo elemento intangibile di valore, iscritto nell'attivo patrimoniale del conferente, non perde la propria valenza nel passaggio all'impresa conferitaria, ma continua a vivere e a produrre effetti sul piano fiscale anche nella nuova realtà societaria. Questa presa di posizione, che supera le precedenti restrizioni interpretative dell'Amministrazione finanziaria, dona un nuovo equilibrio al sistema, garantendo trasparenza, coerenza e continuità, tutelando l'interesse sia di chi cede l'azienda sia di chi la riceve.

Genesi di un'Incertezza Interpretativa

Per comprendere l'importanza di questa svolta, occorre ricordare che l'avviamento, in passato, si era trasformato in un nodo complicato da sciogliere ogniqualvolta un'azienda veniva conferita in una nuova entità. L'Amministrazione finanziaria adottava una linea che tendeva a isolare l'avviamento in capo al soggetto conferente, escludendone la trasferibilità sul piano fiscale. Questa impostazione generava un vuoto normativo che metteva in crisi l'equilibrio tra la dimensione economica dell'operazione e la sua rilevanza tributaria.

Il risultato era un contesto poco chiaro, che lasciava ampio spazio alle controversie e costringeva operatori, consulenti e imprenditori ad affrontare situazioni complesse e incerte, soprattutto in quei casi in cui il conferimento dell'unica azienda appartenente a un imprenditore individuale implicava la necessità di dedurre l'avviamento.

La Riforma e il Superamento dell'Ambiguità

L'intervento del legislatore, inserito nella riforma che ha coinvolto IRPEF e IRES, ha mutato radicalmente lo scenario, poiché la Relazione Illustrativa che accompagna il testo ha sancito con fermezza che l'avviamento segue l'azienda sul piano fiscale. Da questo momento, la società conferitaria può incorporare l'avviamento come valore immateriale riconosciuto fiscalmente, in linea con la logica di neutralità che caratterizza il TUIR.

Il cuore del provvedimento risiede nel garantire che un conferimento d'azienda non si trasformi in un'occasione per sminuire o cancellare valori acquisiti, ma piuttosto ne rispetti integralmente l'intrinseca consistenza. Il legislatore ha voluto rendere esplicito e inequivocabile ciò che la natura stessa dell'azienda suggerisce, ossia che l'avviamento non è un'entità slegata dal complesso di beni materiali e immateriali che costituiscono l'impresa, bensì un attributo essenziale del suo potere produttivo di reddito futuro.

Il Principio della Neutralità Fiscale come Guida

La direttrice lungo cui si è mossa la riforma è il riconoscimento del principio della neutralità fiscale, strettamente connesso alla continuità dei valori aziendali. Questa scelta è cruciale nel garantire che il trasferimento d'azienda non venga deformato da letture parziali, ma preservi la realtà economica esistente. Chi conferisce l'impresa cede non solo beni, contratti e marchi, ma anche quel valore immateriale che rende l'azienda riconoscibile, redditizia e competitiva sul mercato. Sarebbe illogico distruggere tale valore con il passaggio ad altra entità, poiché significherebbe ignorare la vera essenza dell'operazione.

La neutralità fiscale diventa così un'ancora di coerenza, assicurando che l'avviamento rimanga riconosciuto e ammortizzabile anche nella società conferitaria, prevenendo distorsioni nell'applicazione dell'art. 103 del TUIR, relativo all'ammortamento dei beni immateriali.

Esempio Pratico di Continuità Fiscale

Un caso concreto può rendere più chiaro l'impatto di questa modifica. Immaginando un imprenditore individuale che abbia iscritto nel proprio bilancio un avviamento correlato all'unica attività posseduta, nel momento in cui tale complesso viene conferito in una nuova società, quest'ultima non solo eredita tutti i beni e le relazioni commerciali, ma anche quel valore intangibile che consente di continuare a fruire delle deduzioni fiscali legate all'avviamento.

Se in passato ci si trovava nell'incertezza di dover rinunciare a tale beneficio, oggi la società conferitaria può continuare ad ammortizzare il valore riconosciuto, avvalendosi di una norma finalmente chiara e non più soggetta alle interpretazioni restrittive dell'Amministrazione.

Il Ruolo della Giurisprudenza e della Dottrina

La spinta verso una simile soluzione non è nata dal nulla, bensì matura grazie a un confronto durato anni tra dottrina, giurisprudenza e operatori. Le pronunce di talune commissioni tributarie e della Corte di Cassazione, unite alle riflessioni degli studiosi, avevano evidenziato come l'avviamento non potesse essere considerato un'entità avulsa dal complesso aziendale. Ogni tentativo di disconoscerne la trasferibilità costituiva un non-senso economico, una frattura tra realtà e regole contabili, e quindi una contraddizione con i principi ispiratori della fiscalità.

Il legislatore ha così riconosciuto la validità di queste osservazioni, incorporandole in una norma che rende finalmente lineare la continuità fiscale dell'avviamento.

Effetti sulla Prassi, Minore Contenzioso e Stabilità del Sistema

La nuova disposizione favorisce la pace interpretativa e riduce la possibilità di scontro tra contribuenti e Amministrazione. Grazie alla posizione esplicita del legislatore, viene minato alla radice il potenziale contenzioso che sorgeva in ragione di letture divergenti. Oggi si dispone di una guida certa: l'avviamento fiscalmente riconosciuto viene trasmesso insieme all'azienda e non si disperde nell'operazione di conferimento.

L'effetto è una maggiore stabilità del sistema tributario, che potrà beneficiare di un approccio uniforme alle operazioni straordinarie, limitando il ricorso all'intervento dei giudici tributari e alla richiesta di interpelli preventivi all'Amministrazione.

Considerazioni sull'Applicazione Retrospettiva e Auspici Futuri

Sebbene il provvedimento trovi applicazione per i conferimenti successivi alla sua entrata in vigore, è auspicabile che l'Amministrazione finanziaria utilizzi il nuovo quadro normativo come criterio ermeneutico nella gestione di casi antecedenti. Questo atteggiamento aperto e costruttivo, pur non formalmente imposto dalla norma, ridurrebbe il rischio di contenziosi passati, favorirebbe una coerenza interpretativa retrospettiva e consoliderebbe un clima di maggior fiducia tra operatori e autorità fiscali.

Raggiungere un equilibrio stabile, in cui i riferimenti normativi siano rispettati con uniformità, contribuisce ad accrescere la certezza del diritto, incentivando investimenti e riorganizzazioni aziendali più serene e ponderate.

Conclusione

L'avviamento, da sempre segno distintivo dell'impresa e risorsa immateriale di straordinario rilievo economico, trova finalmente un

alveo normativo coerente, grazie alla chiarezza introdotta dal legislatore. La capacità di conciliare natura economica e regolamentazione fiscale, esaltando il principio di neutralità, consente ora di affrontare i conferimenti d'azienda con serenità e consapevolezza. Il risultato è un sistema più lineare, in cui l'avviamento non rappresenta più un fattore di incertezza, ma un elemento fisiologico del patrimonio trasferito, ammortizzabile e fiscalmente riconosciuto anche nella nuova dimensione societaria.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA